

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto Avv. Roberto Gagliardi, nella qualità di difensore della Dott.ssa Cinzia Vacalebre (C.F. VCLCNZ73S49F112B), nel giudizio n. 8805/2020 REG. RIC. Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale (Sezione Sesta), provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del MIUR, in ottemperanza al decreto del Presidente della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, n. 1937/2020 REG. PROV. PRES. del 16/11/2020 emesso nel giudizio n. 8805/2020 REG. RIC.

a. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale:

Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale (Sezione Sesta), n. 8805/2020 REG. RIC.

b. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- Cinzia Vacalebre (ricorrente)

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t.** (Amministrazione intimata)

- **USR per la Lombardia in persona del legale rapp.te p.t.** (Amministrazione intimata)

c. Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) Ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 01123/2020, resa tra le parti, concernente - in via cautelare, la concessione, inaudita altera parte, della misura cautelare urgente ex art. 56 CPA – la fase concorsuale dalla quale la ricorrente è stata esclusa eventualmente anche in seduta integrativa/suppletive anche tramite riconvocazione della commissione esaminatrice in data da fissarsi;

- sempre in via cautelare, la concessione, in sede collegiale - con abbreviazione di termini ex art. 53 c.p.a. - della misura cautelare richiesta dalla odierna ricorrente e, conseguentemente, la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare ex art. 56 CPA;

d. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami: i

dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia e degli immessi in graduatoria.

e. La presente notifica per pubblici proclami è stata disposta con decreto del Presidente della III Sez. del T.A.R. Lombardia n. 1063/2020 del 03/08/2020 emesso nel giudizio n.

1351/2020 R.G. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

f. Sintesi dei motivi del ricorso di primo grado.

1. Con ricorso depositato innanzi il Tar Lombardia- Milano, in data 31.07.2020, l'odierna appellante chiedeva, previa sospensione e adozione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a., l'annullamento:

- a) dell'esito negativo della correzione della prima prova della candidata n. 384, come riportato nel verbale n. 20/B del 14/02/2020 sottoscritto dalla Sottocommissione n. 2 del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per la Lombardia, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 18,5;
 - b) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica;
 - c) Verbale della Commissione n. 5 del 13 dicembre 2019;
 - d) del verbale della Commissione n. 28 del 29 maggio 2020;
 - e) dell'avviso n. prot. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09/06/2020, pubblicato dalla dal USR per la Lombardia, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale ed il calendario delle sedute della prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;
 - f) della graduatoria di merito pubblicata in data 27.07.2020 con decreto n. 1839;
 - g) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque pregiudizievole per la ricorrente.
2. A sostegno, l'odierna appellante evidenziava di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione e ricopre, presso la scuola "IC ai nostri caduti" di Trezzo Sull'Adda (MI), sin dall'anno 2013, il ruolo di DSGA facente funzioni, mansione svolta conseguendo brillanti risultati nonché il massimo gradimenti della Dirigenza dell'Istituto e della popolazione scolastica.
3. La deducente, quindi, presentava istanza di partecipazione al *"concorso pubblico a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. n°20 del 2015"* **per la Regionale Lombardia** e, nel mese di Gennaio 2020, sosteneva la prima prova scritta, costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del decreto ministeriale così come indicato all'art. 13 del Bando di Concorso (All. 7 al ricorso), nonché la prova di carattere teorico-pratico, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.
4. Quindi, solo in data 9.06.2020, a seguito della pubblicazione, con Decreto 1147 dell'USR Lombardia (All. 5 al ricorso) dell'**elenco degli ammessi alla prova orale** (All 6 al ricorso) l'odierna appellante apprendeva di **non essere inclusa tra gli ammessi** e, quindi, presentava istanza di accesso agli atti, a seguito della quale le venivano ostesi: 1) Verbale della Commissione n. 5 del 13 dicembre 2019 (All. 4 al ricorso); 2) i due elaborati della ricorrente, limitatamente alla sola prima prova scritta, con esclusione di quella teorico-pratica (All. 10 al ricorso); 3) La griglia valutativa con indicazione numerica della

votazione (All. 2 al ricorso); 4) Verbale n. 20/B della Sottocommissione n. 2 del 14 febbraio 2020 (All. 1) al ricorso; 5) Verbale n. 28 della Commissione del 29 maggio 2020 (All. 5 al ricorso) ed apprendeva, quindi, di aver conseguito nella prima prova scritta, consistente nelle sei domande a risposta aperta, una votazione complessiva di 18,5, a fronte di un punteggio minimo di ventuno punti, necessario ai sensi dell'art. 13 n. 4 del Bando (All. 7 al ricorso) ai fini della successiva correzione, anche, della prova teorico-pratica e, pertanto, venendole preclusa la partecipazione alla fase successiva del concorso.

5. Lamentava, quindi, la **manifesta illogicità e contraddittorietà delle votazioni conseguite**, in termini numerici riportati sulla griglia valutativa (All. 12 al ricorso) e, conseguentemente l'illegittimità della sua esclusione dalla fase successiva del concorso.
6. Al riguardo, evidenziava che l'art. 12 del D.P.R. 487/1994 dispone che ***“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”***.
7. Nel caso de quo, invece, se nel verbale n. 5 del 13 dicembre 2019 la Commissione affermava che *“prima dell'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati, la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle singole prove”* **la stessa Commissione si era poi limitata, tuttavia**, ad *“approntare, per ciascuna delle due prove scritte, una scheda che riproduce la griglia di valutazione pubblicata sul sito del MIUR in data 17 ottobre 2019”* così **abdicando, de facto, dal proprio dovere**, ex art. 12 del D.P.R. 487/94 di indicare, essa stessa, i criteri e le modalità integrative di valutazione, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
8. Inoltre, la suddetta griglia – recepita dalla Commissione, per come detto, in assenza di individuazione di alcuna modalità o criterio integrativo di assegnazione dei punteggi – prevedeva 2 “criteri” (1. *“Inquadramento normativo”* - “descritto” come: *“Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento”* e 2. *“sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito”* – a sua volta “descritto” come: *“Organicità, chiarezza, logico formale e completezza nella trattazione”*) senza che, ivi, in alcun modo, fosse invece **indicato alcun criterio integrativo tale da consentire al candidato di ricollegare l'attribuzione del punteggio dello stesso alla prova valutata.**
9. In particolare, nel quesito n. 6 risultava del tutto incomprensibile come la candidata potesse avere conseguito una votazione di 2 punti (ottima) con riferimento al criterio *“Inquadramento normativo”* – a sua volta suddiviso in *“Capacità di inquadramento delle*

tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento” e, nel contempo, una votazione di 1,5 punti (lacunosa) con riferimento al criterio “Sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito” – a sua volta suddiviso in “Organicità, chiarezza, logico formale e compiutezza nella trattazione” – posto che non si comprendeva come un ottimo inquadramento normativo – e, quindi, verosimilmente “Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito” - **potesse coniugarsi con una lacunosa “aderenza all’oggetto del quesito”** ovvero con una lacunosa “chiarezza o compiutezza della trattazione”, tanto che la ricorrente non era in grado di sapere se la insufficienza riportata sia da riferirsi alla mancanza di sintesi, piuttosto che alla non aderenza all’oggetto del quesito, **essendo le due voci – che indicano fattispecie ben diverse e distinte – affastellate in un unico criterio, come evidente dalla sottostante riproduzione della votazione:**

/

10. L’assoluta confusione di cui sopra, era, poi, ulteriormente aggravata dai c.d. “descrittori” posto che, ad esempio, sotto il criterio n. 2 sono state accomunate, in un’unica voce “Organicità, chiarezza, correttezza logico formale e compiutezza della trattazione” e, quindi, la a-specificità e contraddittorietà dei criteri - e dei relativi descrittori – **si rifletteva inevitabilmente sulla correzione delle risposte di tutti i quesiti fornita dalla Vacalebre** – oltre al n. 6 specificatamente illustrato *ut supra* – **essendo impossibile, per ognuno di essi, per la deducete ricondurre le insufficienze riportate ad una specifica e determinata voce**, essendo, per come detto, i “criteri” – e relativi “descrittori” – costituiti da una congerie affastellata di voci eterogenee ed, anche, in palese contraddizione tra di loro stesse.
12. Sotto il profilo della mancata adozione, da parte della Commissione, dei criteri e modalità di valutazione – avendo recepito, invece, acriticamente la griglia ministeriale - si evidenziava che “La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge pertanto ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico. **La mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994**” posto che “Nei concorsi a pubblici impieghi, ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, rientra nella competenza delle Commissioni esaminatrici stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali **al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove**” (Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567).

13. Sotto il profilo, invece, della contraddittorietà ed a-specificità, comunque, dei criteri di cui alla griglia ministeriale recepita, si evidenziava che “lo stadio dei parametri di valutazione **è rimasto fissato a quello previsto dal bando...** e la commissione si è limitata ad indicare, indistintamente, per tutte le ‘grandi voci’” previste dal bando, **un complessivo voto numerico, senza consentire al candidato ... di comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato...**” in “...assenza di un compiuto apparato di voci e sotto-voci che la disciplina della procedura avrebbe dovuto invece fornire, con i relativi punteggi, **in modo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare le prove, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità.**” (cfr. cit. Tar Campania, sent. n. 5778 del 7 dicembre 2017) e che “I criteri di valutazione che la Commissione di concorso redige nella prima riunione ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere formulati **non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove;** occorre pertanto che **vengano formulati anche i criteri motivazionali ovvero i pesi valutativi in base ai quali attribuire il punteggio complessivo riservato alla singole prove.**” (cfr. Tar Lazio, sez. III bis, 25 luglio 2018 n. 8426) e, ciò, “in ossequio ad un’ineludibile esigenza di trasparenza richiesta, in apice, dall’art. 97 Cost. e recepita dal principio generale di cui all’articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994” (cfr. cit. Tar Campania, sent. n. 5778 del 7 dicembre 2017).
14. Quindi, in data 3.08.2020, il Presidente del Tar Lombardia – Milano adito, rigettava l’istanza di provvedimento cautelare monocratico (cfr. All. a) “...ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed tali da non consentire la dilazione della trattazione alla prima c.c...” ed, inoltre, ritenendo “necessario al fine di decidere di acquisire una relazione specifica sui fatti di causa da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e del Presidente della commissione giudicatrice (che ha provveduto alla correzione), che dovrà essere deposita entro il 2 settembre 2020” e, quindi, fissa per la trattazione dell’istanza collegiale la c.c. del 8 settembre 2020.
15. L’Ufficio Scolastico regionale, quindi, depositava in data 4.09.2020 la suddetta relazione illustrativa – i cui **buoni tre quarti** impegnano la resistente a **polemizzare circa gli accessi agli atti dell’appellante** - con la quale si affermava, tra l’altro, che “...il Ministero ha fornito alle commissioni regionali valutatrici **indirizzi di massima**, ovvero criteri e descrittori, **senza indicare, contenutisticamente, gli elementi minimi per poter ritenere un**

elaborato, rispettivamente, insufficiente, lacunoso, adeguato o ottimo. In assenza di precise ed univoche direttive generali, quindi, la commissione non ha potuto fare altro che recepire la griglia di valutazione...” (cfr. All. b)

16. All’esito della camera di consiglio dell’8.09.2020, quindi, il Tar emetteva il provvedimento in questa sede impugnato, con il quale si **rigettava la misura cautelare richiesta** “in quanto non sussistono indici di una manifesta illogicità nella valutazione della prova da parte della commissione esaminatrice né nell’operato della Commissione giudicatrice con riferimento alla dedotta violazione dell’ art. 12 del D.P.R. 487/1994 in relazione ai criteri di valutazione, avendo la stessa fatto riferimento a quelli previsti dal bando” e che “il giudizio positivo espresso sull’inquadramento normativo della fattispecie non implica in alcun modo l’obbligo di una valutazione altrettanto positiva sugli altri parametri di giudizio” nonché che “l’interesse privato della ricorrente, risulta allo stato soccombente rispetto al l’interesse pubblico alle assunzioni programmate e che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata cautela”. (All. c).

Messina-Roma, 30 novembre 2020

Avv. Roberto Gagliardi